

Sentenza n. 203 del 21 febbraio 2005

Pubblica udienza del: 9 febbraio 2005

Presidente dott. Vincenzo Sammarco

Relatore dott. Giuseppe Daniele

Titoletto:

Elezioni – giudizio elettorale – caratteristiche – impugnazione – criteri.

Abstract:

Il giudizio elettorale è un giudizio di tipo soggettivo, modellato secondo lo schema del processo impugnatorio; ciò comporta che attraverso l'impugnazione dei risultati elettorali non è possibile pervenire ad un riesame della regolarità delle operazioni di scrutinio senza che il ricorrente fornisca la dimostrazione delle sue censure, che devono essere specifiche e non generiche, nonché fornite di allegazioni specifiche e concrete, risolvendosi altrimenti in mere illazioni o supposizioni tendenti ad ottenere un riesame in sede giurisdizionale, quasi d'ufficio, dell'operato dei seggi elettorali.

TESTO:

“SENTENZA

sul ricorso n.754 del 2004 proposto da ***, rappresentati e difesi dagli avv.ti Bruno Mandrelli e Arrigo Silvestri, elettivamente domiciliati in Ancona, al Corso Mazzini n.140, presso l'avv. Francesco Tardella;

contro

il COMUNE di ASCOLI PICENO, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Cantalamessa e dall'avv. Lucia Iacoboni,

elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Cardeto n.3/b, presso l'avv. Barbara Andrenacci;

e nei confronti

- di ***, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Pati, elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Matteotti n.31, presso l'avv. Marco Rossignoli;

- di ***, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale centrale in data 16/22.6.2004, relativo alle elezioni amministrative del 12/13.6.2004 per il rinnovo del Consiglio del Comune di Ascoli Piceno e per l'elezione diretta del Sindaco, nella parte in cui proclama eletto al primo turno alla carica di Sindaco del Comune di Ascoli Piceno il candidato *** attribuendo al medesimo un numero di voti validi pari a 17013.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ascoli Piceno e di ***;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Vista la propria ordinanza 13 novembre 2004, n.152;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 9 febbraio 2005, il Consigliere Giuseppe Daniele;

Uditi gli avv.ti Bruno Mandrelli, Arrigo Silvestri, Giuseppe Pati, Alessandra Cantalamessa e Lucia Iacoboni, per le parti rispettivamente rappresentate;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

...omissis...

DIRITTO

1.- Il Collegio prescinde dall'esame delle eccezioni preliminari formulate dalle parti resistenti, poiché il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Con il primo motivo è dedotta la violazione dell'art.70 del D.P.R. 16 maggio 1960, n.570, in relazione ad irregolarità riscontrate nello scrutinio dei voti espressi nelle sezioni elettorali n.17, n.27 e n.31 e comprovate dalle discordanze esistenti fra i verbali delle suddette sezioni e le tabelle di scrutinio, avuto riguardo al numero complessivo dei voti validi, delle schede nulle, di quelle bianche e di quelle contestate.

La censura è infondata.

Il Tribunale ha disposto, in proposito, una verifica, incaricando il Dirigente dell'Ufficio Elettorale della Prefettura di Ascoli Piceno di effettuare – in contraddittorio con le parti del giudizio – lo scrutinio di tutte le schede votate nelle sezioni elettorali sopra menzionate.

L'esito dell'incombente istruttorio, pur confermando la fondatezza di alcuni assunti dei ricorrenti, non è tale da inficiare, però, l'esito complessivo della consultazione elettorale. In particolare, dalla documentazione trasmessa dal funzionario incaricato (verbale, e relativi allegati) si evince che, a seguito della rinnovazione dello scrutinio, il ricalcolo della maggioranza assoluta dei voti validi passa da 16913 a 16917, mentre il numero dei voti validi riportati dal candidato *** passa da 17.013 a 16.984 e quindi – ancorché ridimensionato di 29 voti – rimane pur sempre superiore alla maggioranza assoluta, sopra specificata.

A tanto consegue la infondatezza della censura in esame, poiché in forza del principio della c.d. "prova di resistenza", dettato al fine di una giusta composizione tra l'esigenza della reintegrazione della legittimità violata e l'esigenza di

salvaguardare la volontà espressa dall'elettorato, nei giudizi elettorali il giudice amministrativo non può pronunciare l'annullamento degli atti impugnati e dei voti ad essi conseguenti se la loro illegittimità non influisca in concreto sui risultati elettorali (Cons.St., Sez.V, 30 ottobre 2003, n.6772).

2.- Con il secondo ed il terzo motivo sono dedotti il vizio di eccesso di potere per straripamento e per errata attribuzione di voti di preferenza e/o di lista in contrasto con la volontà dell'elettore, in relazione al disposto normativo di cui al D.P.R. 16 maggio 1960, n.570 ed alla L. 25 marzo 1993, n.81 sostenendo che dal testo del verbale dell'Ufficio Centrale emergono una serie di errori ed inesattezze (buste pervenute aperte, mancanti di sigle e timbri o con timbri sovrapposti, mancanti del contenuto proprio a volte solo successivamente reperito, con firme insufficienti e non rispondenti al dettato normativo, con innesti di verbali relativi ad altro tipo di elezione in luogo di quella comunale) tali da far ragionevolmente ritenere – in termini statistici e probabilistici – che un controllo generalizzato dei risultati relativi alla globalità delle sezioni determinerebbe un diverso esito della consultazione elettorale, nel senso che il candidato *** non conseguirebbe la maggioranza assoluta dei voti validi, con conseguente necessità di ricorso al turno di ballottaggio.

Inoltre, l'emersa sovrabbondanza di voti ai candidati sindaci rispetto ai voti validamente espressi renderebbe palese che in diverse sezioni elettorali è stata stravolta la volontà espressa dall'elettorato, in contrasto con quanto stabilito dalla legge. In particolare si sarebbe verificata la contemporanea attribuzione della preferenza ai candidati sindaci *** (fattispecie di per sé impossibile, in relazione ad una singola scheda), laddove siano state scrutinate schede portanti il c.d. "voto disgiunto"; da ciò sarebbe derivata l'erronea attribuzione al candidato *** di un

numero di preferenze superiore a quello effettivamente spettante.

Tali argomentazioni sono state reiterate, anche in sede di udienza di discussione, dai difensori delle parti ricorrenti, che hanno chiesto un supplemento di istruttoria.

Le censure sono infondate, ed anche inammissibili, stante la loro genericità.

Il Collegio considera che il giudizio elettorale è un giudizio di tipo soggettivo, modellato secondo lo schema del processo impugnatorio; ciò comporta che attraverso l'impugnazione dei risultati elettorali non è possibile pervenire ad un riesame della regolarità delle operazioni di scrutinio senza che il ricorrente fornisca la dimostrazione delle sue censure, che devono essere specifiche e non generiche, nonché fornite di allegazioni specifiche e concrete, risolvendosi altrimenti in mere illazioni o supposizioni tendenti ad ottenere un riesame in sede giurisdizionale, quasi d'ufficio, dell'operato dei seggi elettorali. La giurisprudenza ha osservato, in proposito, che nel giudizio in materia elettorale, al giudice è consentito esercitare i suoi poteri istruttori, riesaminando l'attività amministrativa svoltasi durante la consultazione, solo quando ciò occorra al fine di verificare la sussistenza di quei vizi che gli siano stati denunciati dal ricorrente con sufficiente grado di precisione e ragionevole presunzione di attendibilità (Cons.St., Sez.V, 2 ottobre 2002, n.5157).

Nella fattispecie, i ricorrenti non hanno addotto dati obiettivi a sostegno delle argomentazioni in cui sono articolate le censure in esame, essendosi limitati a riferire circostanze che non trovano riscontro nei verbali, o a formulare supposizioni in termini statistici e probabilistici, che potrebbero essere anche verosimili, ma non sono suffragate da un principio di prova, non essendo neppure state specificate le sezioni interessate, ed indicato il numero dei voti che si ritengono inva-

lidi.

Ed anche alcune irregolarità formali riscontrate nelle operazioni svolte da singole sezioni elettorali, che sono descritte nel verbale dell'Ufficio Centrale, non assumono quella rilevanza che gli attribuiscono i ricorrenti, poiché il procedimento elettorale è retto dal principio di strumentalità delle forme, con la conseguenza che fra tutte le possibili irregolarità rilevano, ai fini dell'invalidità, solo quelle sostanziali, che si risolvono in una compressione della libera espressione del voto (Cons.St., Sez.V, 26 febbraio 2003, n.1099).

Le censure devono essere, pertanto, rigettate, senza che possa trovare accoglimento l'istanza di espletamento di ulteriore attività istruttoria, formulata dai ricorrenti.

3.- Con il quarto ed il quinto motivo sono dedotti la violazione degli artt.71 e 74 del D.P.R. 16 maggio 1960, n.570, dell'art.62 del D.P.R. 5 aprile 1951, n.203 e dell'art.51, comma 4, del D.P.R. 16 maggio 1960, n.570, in relazione:

a) alla mancata sottoscrizione del verbale dell'Ufficio Centrale da parte di tutti i componenti dell'Ufficio stesso (in calce al verbale risultano apposte, oltre alla firma del Presidente, solo cinque firme e non sei);

b) alla mancanza di suggellazione delle urne, o della firma del presidente e di almeno due scrutatori sulla carta che chiude le urne stesse, o alla mancanza di formazione del plico di cui al n.2 del secondo comma dell'art.51 del D.P.R. 16 maggio 1960, n.570, riscontrate nelle sezioni nn.7, 25, 31, 33, 35.

Neanche tali censure possono trovare accoglimento.

3.1.- Quanto alla prima, si deve convenire che, alla luce del principio di strumentalità delle forme, sopra menzionato, non assume rilievo, ai fini della legittimità della consultazione elettorale, la circostanza che in calce al verbale delle opera-

zioni dell'Ufficio Centrale manchi la firma di uno dei componenti dell'Ufficio medesimo.

3.2.- Quanto alla seconda, si deve evidenziare che l'art.51, comma 4, D.P.R. 16 maggio 1960 n.570 (secondo cui “la mancanza di suggellazione delle urne, o della firma del presidente e di almeno due scrutatori sulla carta che chiude le urne stesse ... producono la nullità delle operazioni elettorali”) regola la fase del procedimento elettorale che va dalle ore 22 del primo giorno di elezione alle ore 7 del secondo giorno di elezione (ora in cui, ricostituito l'ufficio elettorale e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne, viene riaperta la votazione); le irregolarità elencate dai ricorrenti si riferiscono, invece, alla diversa fase temporale di apertura delle buste alla definitiva conclusione delle operazioni elettorali e non possono quindi – a tenore della norma in questione – produrre la nullità delle operazioni stesse.

4.- Per le argomentazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.

5.- Si ravvisano motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, mentre alla liquidazione delle spese sostenute per la verifica si provvederà con separata ordinanza.”